

COMUNE DI COTIGNOLA

(Provincia di Ravenna)

Rep. n. _____

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO (CASA VAROLI) DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MUSEALI DI CASA VAROLI E PALAZZO SFORZA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DALLA CULLA DEGLI SFORZA AI QUATTRO GIUSTI COTIGNOLESI"

CUP I18C17000060006 - CIG Z982344F09

Con la presente scrittura privata, sottoscritta l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza del Comune di Cotignola in P.za V. Emanuele II n. 31

TRA

il Geom. Fulvio Pironi nato a Cotignola il 29/05/54, domiciliato per la nomina presso la Residenza Municipale il quale agisce in nome e per conto del Comune di Cotignola (C.F. 00148580392) in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

E

lo Studio di Architettura Lapis degli Arch. Vania Baruzzi (C.F. BRZVNA54L46D121W) ed Arch. Claudio Lazzarini (C.F. LZZCLD50T26L797D), sito in Via della Costa n.14 a Santarcangelo di Romagna (RN)

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017 il Comune di Cotignola ha approvato l'acquisto dell'immobile posto in aderenza all'immobile già di proprietà comunale denominato "Casa Varoli", identificato al catasto fabbricati al foglio 14 mappale 286 (categoria catastale A/4, classe 3, vani 6) e di proprietà del Signor Campadelli Alberto, nato a Bologna in data 18.8.1954 (C.F.:CMPLRT54M18A944R) e residente in Via Francesco Zanardi n. 271 a Bologna

(BO);

- che con atto Notaio Giganti Renato in Lugo (RA), Rep. n. 62766 del 25.5.2017, il Comune di Cotignola ha acquisito dal Signor Campadelli Alberto il sopra individuato immobile, per un importo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre spese di stipula;
- che con deliberazione di giunta comunale n. 149 del 19.12.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo stralcio (Casa Varoli) degli interventi di ampliamento e riqualificazione degli spazi museali di Casa Varoli e Palazzo Sforza, nell'ambito del progetto *“dalla culla degli Sforza ai quattro Giusti Cotignolesi”*;
- che con deliberazione di giunta regionale Emilia Romagna n.1137 del 24.7.2017, veniva assegnato al suddetto progetto un contributo regionale di euro 50.000,00;
- che con determinazione n. _____ del _____ venivano approvati l'affidamento dell'incarico professionale per la prestazione in oggetto, il relativo impegno di spesa oltrechè la presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto;

ART. 2

Il Comune di Cotignola, con sede in Cotignola, Piazza Vittorio Emanuele II, 31 (C.F. 00148580392) nella persona del Sig. Fulvio Pironi sopraindicato

AFFIDA

allo Studio di Architettura Lapis degli Arch. Vania Baruzzi (C.F. BRZVNA54L46D121W - iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini con il numero 1013) ed Arch. Claudio Lazzarini (C.F. LZZCLD50T26L797D - Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini con il numero 163), sito in Via della Costa n.14 a Santarcangelo di Romagna (RN), l'incarico professionale relativo alla progettazione architettonica definitiva-esecutiva e direzione lavori finalizzata alla realizzazione del primo stralcio (Casa Varoli) degli interventi di ampliamento e riqualificazione degli spazi museali di

Casa Varoli e Palazzo Sforza, nell'ambito del progetto "dalla culla degli Sforza ai quattro Giusti Cotignolesi".

ART. 3

L'incarico professionale oggetto della presente convenzione, da espletarsi nel rispetto delle leggi, normative e regolamenti vigenti di volta in volta applicabili, ha per obiettivo il recupero del fabbricato acquisito come da atto di compravendita Rep. n. 62766 del 25.5.2017 in premessa richiamato, al fine di poter ampliare e riqualificare gli spazi museali dell'attigua "Casa Varoli". Nello specifico, sono richieste ai Professionisti le seguenti attività:

- progettazione definitiva-esecutiva architettonica comprensiva, per quanto di propria competenza, di relazione generale e relazioni tecnico-specialistiche, elaborati grafici, particolari costruttivi e decorativi, cronoprogramma lavori, quadro incidenza manodopera, piano di manutenzione dell'opera, elenco prezzi unitari ed eventuale analisi, computo metrico estimativo e quadro economico, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto ed ogni eventuale ulteriore documento necessario per la completa redazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
- direzione lavori per la componente architettonica, comprensiva di coordinamento generale dell'Ufficio D.L., assistenza al collaudo e prove di accettazione, contabilità a misura dei lavori (da intendersi contabilità complessiva, ossia estesa anche alle lavorazioni relative alle componenti strutturali, impiantistiche, ecc.) ed emissione del certificato di regolare esecuzione, oltreché di ogni ulteriore necessaria attività di cui all'art. n. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
- espletamento delle pratiche per il rilascio, da parte della Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti, in quanto riguardanti beni oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

ART. 4

I Professionisti dovranno redigere e fornire il materiale esplicativo necessario per garantire la completezza dell'istruttoria tecnica, oltreché la piena e perfetta comprensione delle soluzioni progettuali proposte.

Sino alla definitiva approvazione degli elaborati da parte dell'Ente, i Professionisti si obbligano a recepire tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o derivanti da indicazioni e/o richieste dell'Amministrazione Comunale, o da altri Enti aventi titolo, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, a meno che ciò non comporti modifiche sostanziali e/o

l'aumento dell'importo presunto delle opere da eseguirsi.

Gli elaborati di progetto resteranno di possesso dell'Amministrazione, la quale sarà libera di darne o meno esecuzione, come pure di introdurre tutte quelle varianti non sostanziali che risultassero necessarie, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuno, senza che i Professionisti possano sollevare eccezioni di sorta, fermo restando quanto previsto riguardo i diritti sulle opere d'ingegno e sulla della paternità dell'opera.

ART. 5

I Professionisti incaricati si impegnano ad assumere l'incarico con autonomia di azione e di organizzazione, escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica con l'Ente.

Le prestazioni saranno svolte in coordinamento con l'Ufficio LL.PP., restando comunque salvaguardata l'autonomia dei Professionisti incaricati nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

I Professionisti si impegnano pertanto:

- a confrontarsi con il Responsabile del Procedimento al fine di proporre e concordare le soluzioni progettuali più idonee, e di verificare e definire periodicamente lo stato d'avanzamento del progetto;
- a verificare in tempo reale con lo Staff di progettazione predisposto e a comunicare al Responsabile del Procedimento il possibile evolversi del preventivo economico in funzione delle scelte progettuali effettuate;
- a presenziare, senza ulteriore compenso, alle riunioni collegiali qualificate organizzate dall'Amministrazione Comunale, per la presentazione e la discussione del progetto;
- a segnalare tempestivamente, con nota scritta, al Responsabile del Procedimento ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione delle opere oggetto della progettazione;
- a sospendere la progettazione qualora, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione ritenga opportuno ridimensionare o interrompere la stesura del progetto oggetto della presente convenzione.

ART. 6

I Professionisti si impegnano a rispettare le seguenti tempistiche:

- consegna del progetto definitivo-esecutivo architettonico, entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di operatività della presente convenzione;
- direzione lavori in tempi coincidenti con l'esecuzione delle opere progettate.

Dovranno esser consegnate n. 3 copie cartacee di tutti gli elaborati e disegni prodotti

nell'ambito della presente convenzione, oltre a supporto CD/DVD contenente i file in formato .pdf con firma digitale .p7m di detti documenti di progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire nei tempi strettamente necessari e qualora richiesta dai Professionisti incaricati, la documentazione di base relativa al bene oggetto di intervento, se e come nella disponibilità dell'Ente.

ART. 7

L'onorario complessivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione, stabilito ed accettato dalle parti, è di euro 17.000,00 oltre ad oneri previdenziali integrativi (4% Inarcassa), pari ad euro 680,00, oltre ad euro 3.889,60 quali oneri fiscali IVA 22%, per complessivi euro 21.569,60.

Il suddetto compenso è da intendersi comprensivo di ogni ulteriore spesa accessoria, incluse quelle per viaggi, trasferte, tasse e registrazioni.

Nel caso si verificasse l'eventualità evidenziata nell'ultimo punto dell'art. 5, ai Professionisti verranno liquidati gli importi calcolati in base al lavoro effettivamente svolto, senza maggiorazione dovuta per incarico parziale.

ART. 8

L'onorario di cui all'art. 7 sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 50% da liquidarsi ad avvenuta approvazione del progetto architettonico definitivo-esecutivo;
- 50% da liquidarsi ad avvenuta approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 9

La liquidazione dei compensi di cui al precedente articolo, è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolari fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013. Tali fatture dovranno essere emesse sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti.

I Professionisti prendono atto che:

- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente

CUU IPA: **LGTB11** (corrispondente all'Ufficio LL. PP. e Patrimonio del Comune di Cotignola);

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati, sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:
 - a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area Tecnica – Ufficio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Cotignola);
 - b) il numero e la data della Determinazione di Affidamento;
 - c) dati d'impegno o impegni definiti nella tabella in calce alla Determinazione di Affidamento (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);
 - d) Il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella "A" allegata al D.L. 66/2014 (Se l'indicazione del CIG o del CUP avvengono in campi ad essi non dedicati la fattura sarà respinta);
 - e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
 - f) il campo descrittivo deve essere compilato dettagliatamente in modo da rendere evidente l'operazione che si sta fatturando;
 - g) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale.

ART. 10

In caso di ritardi rispetto alle tempistiche di cui all'art. 6, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo economico, oltre ad eventuale risarcimento danni.

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dovuto a cause imprevedibili, caso fortuito e di forza maggiore o in caso di richiesta di sospensione di decorrenza dei termini in attesa del rilascio di pareri e/o chiarimenti e/o nulla osta o richiesta di modifiche e/o integrazioni da parte degli Uffici Comunali preposti o di altri Enti aventi titolo, o per altri fatti indipendenti dai Professionisti incaricati.

ART. 11

La presente convenzione si esaurisce con l'approvazione *del certificato di regolare esecuzione* da parte dell'Amministrazione Comunale. Per ogni eventuale e successiva prestazione che l'Amministrazione dovesse chiedere ai Professionisti, dovrà essere adottato un apposito atto amministrativo di incarico e di approvazione del relativo disciplinare, nel rispetto della normativa vigente.

ART.12

I Professionisti incaricati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 comma 2, 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto 4 delle Linee Guida Anac n. 1 "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", devono esser muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilità professionale dei Professionisti per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 13

I Professionisti assumono l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, adottando tutte le misure applicative ed attuative previste. In particolare, si rammenta che gli Affidatari assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

I Professionisti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna – della notizia dell'inadempimento dei propri collaboratori incaricati nell'ambito della presente convenzione agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14

I Professionisti si obbligano al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici". In caso di violazione degli obblighi di comportamento, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del presente contratto.

ART. 15

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Procedimento ed i Professionisti.

In caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma precedente la definizione delle controversie è attribuita ai competenti organi giurisdizionali in materia civile, penale ed amministrativa. E' escluso il ricorso all'arbitrato, sia rituale che irrituale.

ART. 16

Si da atto tra le parti che la presente convenzione sarà stipulata a mezzo di scrittura privata, con modalità elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale da

valere ad ogni effetto di legge. Ogni qualsivoglia ulteriore correlata spesa contrattuale, è da intendersi a carico dei Professionisti incaricati.

Infine, si precisa che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fulvio Pironi

I Professionisti
Studio di Architettura Lapis
Arch. Vania Baruzzi
Arch. Claudio Lazzarini